Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **1001.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 66, relativo all'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di farmacia, è sostituito dal seguente:

« Alla facoltà di farmacia sono annessi i seguenti istituti:

1) istituto di chimica farmaceutica;

2) istituto di chimica organica.

Ciascun istituto è diretto da un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso. In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione è affidata al professore associato.

Il direttore sarà nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto e dura in carica un triennio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1982
Registro n. 26 *Istruzione, foglio n.* 250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. **1002.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, n. 740, relativo agli iscritti alla scuola di specializzazione in pediatria, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi ».

Art. 2.

L'art. 142 dello statuto dell'Università di Sassari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1980, n. 581, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1982
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. **1003**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 72 - nell'elenco degli insegnamenti del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria mineraria, l'insegnamento di elementi di arte mineraria, obbligatorio sul piano della facoltà, è sostituito con quello di « tecnologie minerarie ».

Art. 73 - l'insegnamento di « complementi di idraulica » dall'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà, per il corso di laurea in ingegneria civile, sezione idraulica, è trasferito nell'elenco degli insegnamenti complementari.

Nel medesimo elenco l'insegnamento di « economia e diritto », obbligatorio sul piano della facoltà, è soppresso e sostituito con l'insegnamento di « ricerca operativa ».

Art. 75 - nell'elenco degli insegnamenti del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica l'insegnamento di « controlli automatici », obbligatorio sul piano della facoltà, muta la denominazione in « controlli automatici (elettrotecnici) ».

Art. 76 - nell'elenco degli insegnamenti del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria chimica l'insegnamento di « complementi di chimica », obbligatorio sul piano della facoltà, è trasformato in complementare e sostituito con quello di « stechiometria industriale ». Inoltre l'insegnamento di « strumentazione, misure e collaudi » muta la denominazione in quella di « dinamica controllo e strumentazione di processi chimici ».

Art. 78 - l'elenco degli insegnamenti complementari è soppresso e sostituito con il seguente nuovo elenco:

Art. 78. — Insegnamenti complementari:

acquedotti e fognature;
analisi delle strutture territoriali;
analisi e riconoscimento dei minerali;
analisi sperimentale delle tensioni;
applicazioni di geometria descrittiva;
architettura e composizione architettonica II;
architettura degli interni;
biochimica del suolo;
calcolatori elettronici;
calcolo automatico delle strutture;
analisi dei sistemi;
calcolo numerico;
complementi di elettrotecnica;
economia;
campi elettromagnetici e circuiti;
campionatura e valutazione dei giacimenti;
caratteri distributivi e tipologie dell'architettura;
chimica analitica;
chimica macromolecolare;
coltivazione dei giacimenti di idrocarburi;
combustibili e lubrificanti;
complementi di arte mineraria;
complementi di chimica;
complementi di idraulica;
complementi di macchine elettriche;
complementi di mineralogia e petrografia;
complementi di fisica tecnica;
complementi di geofisica mineraria;
complementi di chimica fisica;
complementi di chimica organica;
controlli dei processi;
corrosione e protezione;
costruzioni automobilistiche e ferroviarie;
costruzioni di macchine II;
costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti II;
costruzioni elettromeccaniche;
costruzioni marittime;

costruzioni metalliche;
difesa del suolo;
dinamica delle strutture e ingegneria sismica;
economia industriale;
elaboratore elettronico nella progettazione, costruzione e conduzione degli impianti chimici;
elementi delle macchine;
elettronica industriale;
energetica;
ergotecnica;
estimo, economia e legislazione mineraria;
fisica dello stato solido;
fotogrammetria;
generatori di vapore e tecnica della combustione;
geochimica;
elettronica applicata;
geologia applicata;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
macchine elettriche;
geofisica applicata;
geologia applicata per minerari;
geologia e giacimentologia delle fonti energetiche minerali;
geotecnica;
idraulica marittima e costiera;
idrologia tecnica;
impianti di sollevamento e trasporto;
impianti metallurgici;
impianti mineralurgici;
impianti minerari;
impianti meccanici II;
impianti petrolchimici;
impianti speciali idraulici;
impianti tecnici edili;
impianti termotecnici;
industrializzazione ed unificazione dell'edilizia;
industrie agrarie ed alimentari;
ingegneria delle reazioni chimiche;
ingegneria delle reazioni enzimatiche;
ingegneria sanitaria;
inquinamento e tecniche di prevenzione;
irrigazioni e bonifiche;
macchine di sollevamento e trasporto;
macchine II;
macchine e centrali elettriche;
materiali per le costruzioni meccaniche;
materiali per l'elettrotecnica;
meccanica agraria;
meccanica applicata II;
meccanica dei continui;
meccanica delle terre e fondazioni;
meccanica delle rocce;
membrane semimpermeabili;
metodi matematici per l'ingegneria;
metrologia tecnica e laboratorio;
misure e strumentazioni automatiche;
organizzazione dei cantieri;
ottimazione economica degli impianti chimici;
impianti elettrici;
misure elettriche;
ricerca operativa;
sistemi di informazione;
paleontologia;
pianificazione delle risorse idriche;
ponti e strutture speciali;
principi di ingegneria biochimica;
procedimenti analitici nei processi ed operazioni unitarie;
progetti edili;
progettazione urbana;
programmazione degli impianti meccanici e manutenzione programmata;
prospezione geofisica;
prospezione geomineraria;
resistenza e sicurezza delle costruzioni;
rilievo e restauro dei monumenti;
scienza dei materiali non metallici;
scienza dei metalli;
sistemazione dei bacini idrografici e conservazione del suolo;
sistemi digitali;
sistemi di misura · collaudi industriali;
sperimentazione dei materiali e delle strutture;
stabilità e dinamica dei sistemi;
storia dell'architettura;
strumentazione e misure elettroniche;
tecnica del freddo;
tecnica degli scavi e delle gallerie;
tecniche dei controlli;
tecnica dei sondaggi;
tecniche della fermentazione industriale;
tecnica ed economia dei trasporti II;
tecnica di utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
tecnologia di lavorazione degli alti polimeri;
tecnologie degli elementi costruttivi per l'edilizia industrializzata;
tecnologie generali;
tecnologie speciali minerallurgiche;
tecnologie speciali metallurgiche;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
teoria dei modelli;
termotecnica;
stechiometria industriale;
termodinamica applicata;
termofluidodinamica delle macchine;
teoria e tecnica della pianificazione;
trasmissione dell'energia;
trasporti aerei e marittimi;
trattamento dei solidi;
trazione elettrica;
urbanistica II;
unificazione e disegno di impianti;
utilizzazione delle acque sotterranee;
vibrotecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1982
Registro n. 26 *Istruzione, foglio n.* 249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1004**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2222, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in chimica, negli elenchi degli insegnamenti complementari dei due indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

lingua inglese;
lingua tedesca.

Nello stesso articolo il settimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Ciascuno degli insegnamenti di istituzioni di matematiche, di esercitazioni di matematiche, di fisica sperimentale e di esercitazioni di chimica fisica importa due distinti esami annuali. L'esame relativo al primo corso deve precedere quello relativo al secondo ».

Inoltre nell'ottavo comma è aggiunto il nuovo alinea:

« L'insegnamento di chimica fisica (biennale) comporta due distinti esami annuali e l'esame relativo al primo corso deve precedere quello relativo al secondo ».

Art. 2.

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

biocristallografia;
lingua inglese;
lingua tedesca.

Art. 3.

Nell'art. 70, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

cristallografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1982
Registro n. 26 *Istruzione, foglio n.* 252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1005**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 46, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le seguenti lauree:

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso di studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, suddivisi in tre bienni.

La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e in un triennio.

Prima dell'art. 47 è inserita la seguente dizione:

Laurea in medicina e chirurgia

Dopo l'art. 50 sono inseriti la seguente dizione e, con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 51, 52, 53, 54, 55 e 56:

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 51. — L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito:

il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con test a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Art. 52. — Sulla base della consistenza delle strutture (didattiche e cliniche) attualmente disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia, si determina che il numero massimo di studenti che possono iscriversi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di dodici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta allievi nei cinque anni.

Art. 53. — Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre al secondo anno subordinatamente al numero dei posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica e propedeutica biochimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Art. 54. — L'ordinamento del corso di laurea è stabilito come segue:

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI:

Biennio:

1) annestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
*2) biologia generale applicata agli studi medici;
*3) chimica;
*4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
*6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
*11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - secondo, terzo e quarto anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - terzo e quarto anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - quarto e quinto anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - quarto e quinto anno);
21) parodontologia (biennale - quarto e quinto anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica);
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - terzo, quarto e quinto anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI:

*1) chirurgia maxillo-facciale;
*2) dermatologia e venereologia (semestrale);
*3) otorinolaringoiatria (semestrale);
*4) statistica sanitaria;

altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico deve prevedere da parte di componenti dell'organico una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Art. 55.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico	Istituzioni di anatomia umana normale dell'apparato stomatognatico
Patologia generale	Chimica Fisica medica Biologia generale applicata agli studi medici
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)	Fisiologia umana e dello apparato stomatognatico
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Art. 56. — Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1982
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 253

LEGGE 5 marzo 1982, n. **60**.

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici. Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni riguardanti le zone terremotate della Valle del Belice.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

Art. 2.

La disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, si applica a tutti i pagamenti, relativi al periodo preso in considerazione nel comma stesso, riguardanti canoni, manutenzioni, forniture di acqua e di energia elettrica a qualsiasi titolo utilizzata nelle baraccopoli.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma sono imputati, quanto ai canoni, alle manutenzioni e alle forniture di acqua, agli appositi stanziamenti previsti nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, e, quanto alle forniture di energia elettrica, agli stanziamenti di cui all'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e all'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

Art. 3.

Ai pagamenti in favore dell'ENEL, di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, provvedono le prefetture competenti per territorio.

Art. 4.

All'articolo 31 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nel secondo comma, le parole « previa adozione del piano di recupero ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 » sono sostituite dalle seguenti: « sempreché il comune stesso sia dotato di strumento urbanistico esecutivo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 5 marzo 1982, n. **61.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800, recante urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800, recante urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, *il primo comma è sostituito dai seguenti*:

« I termini per l'applicazione delle disposizioni della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1980, n. 6, e del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1982.

La validità delle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981, già prorogata dall'articolo 2 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1982 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 5 marzo 1982, n. **62.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *il primo comma è sostituito dal seguente*:

« Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, già prorogati al 31 dicembre 1981, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nei progetti già da esse approvati. Il termine del 31 dicembre 1980, indicato dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1982 ».

L'articolo 2 *è sostituito dai seguenti*:

« Art. 2. — In attuazione della lettera *e*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni, sentiti i comuni, sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare, mediante apposito piano, le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

Le regioni possono stabilire che l'individuazione delle zone costituisce norma di variante dei piani urbanistici dei comuni territorialmente competenti.

Le varianti debbono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento regionale. In caso di inadempienza da parte dei comuni, le regioni provvedono nei successivi sessanta giorni ad indicare i siti idonei allo smaltimento dei liquami e dei fanghi.

Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo smaltimento di cui al primo comma sono acquisite mediante esproprio ed attrezzate ai fini di cui al medesimo primo comma da parte dei comuni mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, nonchè dei proventi derivanti dalla applicazione dell'articolo 24 della medesima legge.

Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti e piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione, in conformità con le delibere regionali di cui al primo comma,

le regioni sono tenute a corrispondere, a decorrere dalla data della delibera comunale sull'impianto o piattaforma, un contributo annuo, proporzionale al liquame o fango trattato, da determinarsi con legge regionale.

La misura del contributo è sottoposta annualmente a rivalutazione, secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

Le regioni sono tenute ad emanare apposito regolamento per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Le opere e gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico relativi allo smaltimento dei liquami e dei fanghi, da effettuare nelle zone di cui al primo comma, sono sottoposti alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo »;

« Art. 2-*bis*. — Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine ed in conformità a quanto disposto dal numero 1 dello articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i detersivi per bucato debbono essere prodotti e commercializzati con un contenuto di composti di fosforo non superiore al 6,5 per cento espresso come fosforo.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto su tutto il territorio nazionale a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone, con proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato a decorrere dal primo giorno del ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

I produttori di detersivi per bucato sono tenuti ad indicare in modo chiaramente visibile sui documenti di vendita e sui contenitori destinati al commercio la percentuale di composti di fosforo, espressa come fosforo, presenti nel prodotto.

I sindaci, nella loro funzione di autorità sanitaria locale, sono tenuti a garantire l'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo, avvalendosi del personale e delle strutture delle unità sanitarie locali ed inoltre dei servizi e presìdi multizonali previsti dallo articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che devono operare di concerto con i nuclei antisofisticazioni dello Stato ».

L'articolo 3 *è soppresso.*

Dopo l'articolo 3, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 3-*bis*. — L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:

"Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è aggiunto il seguente periodo: 'I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi' " ».

All'articolo 4, *al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole*: « o ad esperti ».

L'articolo 5 *è soppresso.*

Art. 2.

Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione dei decreti-legge 4 settembre 1981, n. 495, e 4 novembre 1981, n. 620.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ANDREATTA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1982.

Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta previste dall'art. 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416, da parte delle società cooperative editrici di periodici costituite a norma degli articoli 6 e 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 4 giugno 1980;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1981;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1981 per la presentazione delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta previste dall'art. 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416, limitatamente alle società cooperative editrici di periodici costituite a norma degli articoli 6 e 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Decreta:

Il termine per la presentazione, da parte delle società cooperative editrici di periodici costituite a norma dell'art. 6 e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta previste dall'art. 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1982

p. *Il Presidente*: COMPAGNA

(1169)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 febbraio 1982.

Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla tutela sanitaria delle attività sportive;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975, emanato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della sopracitata legge, recante: « Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive »;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, primo comma, relativo allo accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, quarto comma, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;

Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella predetta legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa all'attività agonistica;

Sentita la commissione appositamente istituita con decreto del Ministro della sanità, dell'8 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.

La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.

Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali.

Art. 2.

L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80, sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle *A* e *B* di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle.

Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.

Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto dall'interessato.

Nel caso in cui l'atleta pratichi più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale.

La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.

Art. 4.

In occasione degli accertamenti sanitari di cui allo art. 3 si procede alla compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli *A* e *B* di cui all'allegato 2.

Art. 5.

Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica.

La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.

Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.

La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.

Art. 6.

Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale.

Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da:

un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;

un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;

un medico specialista o docente in cardiologia;

un medico specialista o docente in ortopedia;

un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO 1

CONTROLLI SANITARI E LORO PERIODICITA' IN RELAZIONE AI VARI SPORT

TABELLA A

ACCERTAMENTI RICHIESTI PER TUTTI GLI SPORT SOTTOELENCATI

Visita medica.

Esame completo delle urine.

Elettrocardiogramma a riposo.

Sport	Periodicità (in anni)	Esami specialistici integrativi
Automobilismo (velocità, rally, autocross, rallycross)	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
Automobilismo (regolarità nazionale e slalon nazionale)	2	
Badbington	2	
Bob	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
Bocce	2	
Curling e birilli sul ghiaccio	2	
Golf	2	
Karting	2	
Motociclismo (velocità)	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
Motociclismo (motocross, enduro, trial)	1	
Motonautica	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
Slittino	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
Tamburello	2	
Tennis da tavolo	2	
Tiro con l'arco	2	
Tiro a segno	1	Esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico.
Tiro a volo	1	Esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico.
Tuffi	1	Esame neurologico periodico. Esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.

TABELLA B

ACCERTAMENTI RICHIESTI PER TUTTI GLI SPORT SOTTOELENCATI

Visita medica.

Esame completo delle urine.

Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo.

Spirografia.

Sport	Periodicità (in anni)	Esami specialistici integrativi
Atletica leggera	1	
Baseball	1	
Biathlon	1	Esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico.
Calcio	1	
Canoa	1	
Canottaggio	1	
Ciclismo	1	
Ginnastica	1	
Hockey e pattinaggio a rotelle	1	
Hockey su prato e «en salle»	1	
Karatè	1	
Ippica	1	
Judo	1	
Lotta	1	
Nuoto	1	
Pallacanestro	1	
Pallamano	1	
Pallanuoto	1	
Pallavolo	1	
Pentathlon moderno	1	
Pugilato	1	Esame neurologico periodico. Esame oculistico con videat fundus periodico. Esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico. E.E.G. nel corso della prima visita ed in occasione delle visite di cui al punto *D*) delle note esplicative.
Rugby	1	
Scherma	1	
Sci alpino - discesa libera	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
Slalon speciale e gigante	1	Esame neurologico periodico.
Sci combinata - salto speciale	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.

Sport	Periodicità (in anni)	Esami specialistici integrativi
Sci da fondo	1	
Sci nautico	1	
Softball	1	
Sollevamento pesi	1	
Sport del ghiaccio	1	
Sport equestri	1	
Sport subacquei	1	Esame otorinolaringoiatrico periodico.
Tennis	1	
Vela	1	

Note esplicative

A) La visita medica deve comprendere:

l'anamnesi;

la determinazione del peso corporeo (in kg) e della statura (in cm);

l'esame obiettivo con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport praticato;

l'esame generico dell'acuità visiva mediante ottotipo luminoso;

l'esame del senso cromatico (solo per gli sport motoristici);

il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a m 4 di distanza, quando non è previsto l'esame specialistico ORL.

B) La valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico deve essere effettuata nel corso dell'esame E.C.G. mediante IRI (vedi tabella allegata).

C) L'esame spirografico deve comprendere il rilievo dei seguenti parametri:

capacità vitale (CV);

volume espiratorio massimo al secondo (VEMS);

indice di Tiffeneau (VEMS/CV);

massima ventilazione volontaria (MVV).

D) Ogni pugile che abbia subito un « KO » per colpi al capo o che abbia comunque subito una sconfitta prima del limite (KOT, abbandono, getto dell'asciugamano), deve sospendere l'attività pugilistica, anche di allenamento, per un periodo minimo di 30 giorni. Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento. Dopo il periodo di riposo il pugile non può riprendere in alcun modo l'attività agonistica se non dopo essersi sottoposto a visita di controllo. Obbligatoriamente tra la data della visita medica di controllo e quella del combattimento deve intercorrere un periodo di quindici giorni, necessario per l'idoneo allenamento. Ogni pugile che subisce due KO consecutivi deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo.

E) Ogni atleta che subisce un trauma cranico deve sospendere l'attività sportiva praticata e sottoporsi a visita di controllo prima di riprenderla.

F) Per tutte le altre norme pertinenti ma non contemplate nel presente allegato, si fa riferimento ai regolamenti sanitari delle federazioni sportive nazionali ed internazionali.

ALLEGATO 2

MODELLO *A*

REGIONE . . . U.S.L. . . . .

SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICO-SPORTIVA PER I PRATICANTI GLI SPORT DI CUI ALLA TABELLA *A*

Cognome . . . . . Nome . . . .

nato a . . . . . . il . . .

residenza e/o domicilio . . . .

documento d'identità . . . . .

Sport per cui è stata richiesta la visita .

prima visita . . . visita successiva .

Eventuali altri sport praticati . . . .

Anamnesi

A. familiare: . . . .

A. fisiologica: . . . .

(menarca . . . . data ultima mestruazione . .)

fumo . . . . . . alcool . . . .

Patologia: malattie sofferte: . . . .

. . . .

Interventi chirurgici: . . . .

. . . .

infortuni: . . . .

. . . .

Esame obbiettivo

Trofismo . . . . Peso kg . . . Statura cm . . .

Apparato locomotore . . . .

. . . .

. . . .

Torace e apparato respiratorio . . . .

. . . .

Apparato cardiocircolatorio . . . .

. . . .

. . . . P.A. a riposo . . / . . . .

Addome e organi genitali . . . .

. . . .

Arti . . . .

. . . .

Acuità visiva: naturale OD . . ./10 OS . . ./10

corretta OD . . ./10 OS . . ./10

Senso cromatico: . . . .

Udito: . . . .

Conclusioni esame obbiettivo: . . . .

. . . .

Firma del medico visitatore: . . . .

Elettrocardiogramma a riposo: Freq. media . . PQ: . . QT: . .

Reperto: . . . .

. . . .

Firma del cardiologo: . . . .

Esame urine:

Aspetto . . . . . Colore . . . . .

Densità . . . . . Reazione . . . . .

Reperto . . . .

. . . .

Esami specialistici integrativi

Elettrocardiogramma: . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Esame neurologico: . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Esame otorinolaringoiatrico: . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Audiometria: . . . .

Altri esami: . . . .

Giudizio conclusivo

L'atleta all'atto della visita, non presenta controindicazioni pregresse o in atto alla pratica agonistica dello sport . . . . per il periodo . . . .

lì, . . .

(timbro e firma del medico)

MODELLO *B*

REGIONE . . . U.S.L. . . . .

SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICO-SPORTIVA PER I PRATICANTI GLI SPORT DI CUI ALLA TABELLA *B*

Cognome . . . Nome . . . .
nato a . . . . . . il . . . .
residenza e/o domicilio . . . . . .
documento d'identità . . . .

Sport per cui è stata richiesta la visita . . .
prima visita . . . . . visita successiva . .
Eventuali altri sport praticati . . . .

Anamnesi

A. familiare: . . . .
A. fisiologica: . . . .
(menarca . . data ultima mestruazione . .)
fumo . . . alcool . . . .
Patologia: malattie sofferte: . . . .
Interventi chirurgici: . . . .
infortuni: . . . .

Esame urine:
Aspetto . . . Colore . . . Densità . . pH .
Reperto . . . .
Gruppo sanguigno: (A— B— O—) . . . Fattore Rh .

Spirografia:
Capacità Vitale CV . . 1 . . (norm. . . . .)
Capacità Vitale Forzata CVF 1 . . . (norm. . . .)
Volume Espir. Max. Sec. VEMS . . . . 1 . (norm. . . . .)
Indice Tiffeneau VEMS/CV % . . (norm. . . .)
Max Ventil. Volont. MVV . . 1/min. . . (norm. . .)

Conclusioni . . . .

Esami specialistici integrativi

Elettrocardiogramma: . . . .

Esame neurologico: . . . .

Esame otorinolaringoiatrico: . . . .

Audiometria: . . . .

Esame oculistico: . . . .

Altri esami: . . . .

Giudizio conclusivo

L'atleta all'atto della visita, non presenta controindicazioni cliniche pregresse in atto alla pratica agonistica dello sport . . . . per il periodo . . . . . .

lì, ...

(timbro e firma del medico)

ALLEGATO 3

REGIONE . . . . . U.S.L. . . . . . .

CERTIFICATO DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA

Cognome . . . . Nome . . . . . .
nato a . . . . il . . . . .
residenza e/o domicilio . . . .
documento d'identità . . . .

Sport per cui è stata richiesta la visita . . . .

L'atleta di cui sopra sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti non presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica dello sport . . . .

Il presente certificato ha validità di . . . .
e scadrà il . . . .

Il medico

. . . .

ALLEGATO 4

REGIONE . . . . U.S.L. . . . . .

CERTIFICATO DI NON IDONEITA'
ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA

Cognome . . Nome . . . .

nato a . . . il .

residenza e/o domicilio . .

documento d'identità . . . . .

Sport per cui è stata richiesta la visita .

L'atleta di cui sopra viene dichiarato non idoneo all'attività sportiva per .

Il medico

(1051)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Nereide - Società di navigazione, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 11 febbraio 1982, con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Nereide - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti, in data odierna, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, con sede in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Nereide - Società di navigazione, quale società collegata con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, autorizzare la continuazione dello esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Nereide - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella delle S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modifidificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff, nato a Rodi il 4 agosto 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Mattino; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1109)

DECRETO 19 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Elios - Società di navigazione, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 11 febbraio 1982, con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Elios - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti, in data odierna, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa con sede in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Elios - Società di na-

vigazione, quale società collegata con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Elios - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella delle S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2. primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff, nato a Rodi il 4 agosto 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Mattino; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1110)

DECRETO 19 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Erice - Società di navigazione, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 11 febbraio 1982, con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Erice - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Aretusa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto, in data odierna, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Aretusa, con sede in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Erice - Società di navigazione, quale società collegata con la S.p.a. Aretusa, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Erice - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Aretusa, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff, nato a Rodi, il 4 agosto 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Mattino; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1112)

DECRETO 19 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.r.l. Lauro Lines, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 11 febbraio 1982, con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Lauro Lines, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Aretusa, ai sensi dell'art. 3, pri-

mo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto, in data odierna, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Aretusa, con sede in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Lauro Lines, quale società collegata con la S.p.a. Aretusa, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Lauro Lines, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Aretusa, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff, nato a Rodi il 4 agosto 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Mattino; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1104)

DECRETO 19 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Alcione - Società di navigazione, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 11 febbraio 1982, con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Alcione - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti, in data odierna, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, con sede in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Alcione - Società di navigazione, quale società collegata con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Alcione - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella delle S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff, nato a Rodi, il 4 agosto 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Mattino; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1113)

DECRETO 19 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Megara - Società di navigazione, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 11 febbraio 1982, con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Megara - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti, in data odierna, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, con sede in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dallo art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Megara - Società di navigazione, quale società collegata con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Megara - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella delle S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff, nato a Rodi, il 4 agosto 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Mattino; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1111)

DECRETO 19 febbraio 1982.

Assoggettamento della società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione armatoriale navi noleggiate (o navi a noleggio), in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 11 febbraio 1982, con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione armatoriale navi noleggiate (o navi a noleggio), con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Aretusa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto, in data odierna, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Aretusa, con sede in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione armatoriale navi noleggiate (o navi a noleggio), quale società collegata con la S.p.a. Aretusa, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione armatoriale navi noleggiate (o navi a noleggio), con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Aretusa, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff, nato a Rodi il 4 agosto 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Mattino; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1106)

DECRETO 19 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione M/N Angelina Lauro, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 11 febbraio 1982, con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione M/N Angelina Lauro, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti, in data odierna, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, con sede in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione M/N Angelina Lauro quale società collegata con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione M/N Angelina Lauro, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella delle S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff, nato a Rodi il 4 agosto 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Mattino; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1103)

DECRETO 19 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Egeria - Società di navigazione, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 11 febbraio 1982, con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Egeria - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Aretusa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto, in data odierna, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Aretusa, con sede in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Egeria - Società di navigazione, quale società collegata con la S.p.a. Aretusa, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Egeria - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Aretusa, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff, nato a Rodi il 4 agosto 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Mattino; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1105)

DECRETO 19 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Polinnia - Società di navigazione, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 11 febbraio 1982, con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Polinnia - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Aretusa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data odierna, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Aretusa, con sede in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Polinnia - Società di navigazione, quale società collegata con la S.p.a. Aretusa, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Polinnia - Società di navigazione, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Aretusa, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff, nato a Rodi il 4 agosto 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Mattino; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1108)

DECRETO 19 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.n.c. Lauro Achille ed altri - Gestione motonave Achille Lauro, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 11 febbraio 1982, con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione motonave Achille Lauro, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Aretusa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto, in data odierna, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Aretusa, con sede in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione motonave Achille Lauro, quale società collegata con la S.p.a. Aretusa, autorizzare la continuazione dello esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Aretusa;

Decreta:

Art. 1.

La S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione motonave Achille Lauro, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Aretusa, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff, nato a Rodi il 4 agosto 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Mattino; Il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1107)

DECRETO 26 febbraio 1982.

Assoggettamento della S.r.l. R.C.D., in Monsano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 22 gennaio 1982, con cui il tribunale di Ancona ha accertato lo stato di insolvenza della R.C.D. - S.r.l., con sede in via S. Ubaldo - Monsano (Ancona), nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. S.I.M.A. - Meccanica oleodinamica, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. S.I.M.A. - Meccanica oleodinamica, con sede in Jesi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Enrico Cavallo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata R.C.D. - S.r.l., quale società collegata con la S.p.a. S.I.M.A. - Meccanica oleodinamica, autorizzare la continuazione dello esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. S.I.M.A. - Meccanica oleodinamica;

Decreta:

Art. 1.

La R.C.D. - S.r.l., con sede in via S. Ubaldo - Monsano (Ancona), è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. S.I.M.A. - Meccanica oleodinamica, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Enrico Cavallo, nato a Napoli il 21 agosto 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore; Il Resto del Carlino.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1114)

DECRETO 27 febbraio 1982.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa S.p.a. Zuccherificio del Volano, in Genova, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 17 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Zuccherificio del Volano, con sede in Genova, quale società collegata con la S.p.a. Mario Maraldi, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario l'ing. Luciano Dori;

Visto il programma predisposto dal commissario ing. Luciano Dori ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata e autorizzato con decreto ministeriale 29 agosto 1981 su conforme parere del CIPI;

Considerato che l'esecuzione di detto programma comporta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Zuccherificio del Volano non essendo state individuate prospettive di risanamento;

Ravvisata l'opportunità di non prolungare l'esercizio dell'impresa predetta oltre il 28 febbraio 1982;

Visto il parere favorevole del CIPI espresso nella riunione del 27 gennaio 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Zuccherificio del Volano, citata nelle premesse, è disposta, a far data dal 28 febbraio 1982, la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1139)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 febbraio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 19 marzo, 29 marzo e 21 maggio 1981 e dell'assemblea dei soci in data 28 marzo 1981;

Sulla proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 48, aggiunta della lettera *b1*), e 59, lettera *e*) dello statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, in conformità del testo seguente:

Art. 58. — (*Omissis*).

b1) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari;

Art. 59. — (*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste

ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1021)

DECRETO 8 febbraio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini;

Viste le delibere assunte dall'assemblea dei soci e dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa, rispettivamente, il 28 marzo 1981, e il 21 aprile 1981;

Sulla proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 30; 32, quarto comma; 48, lettere *f*), *m*) e aggiunta della lettera *z*); 50; 51, terzo comma; 52; 53, ultimo comma; 54, primo comma; 55; 58, lettera *e*); 59 dello statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 30. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o, in mancanza, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Qualora siano nominati due vice direttori generali, le funzioni del direttore generale, in caso di sua assenza o impedimento vengono assunte dal vice direttore generale designato dal consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, dall'altro vice direttore generale, da un dirigente o, in mancanza, da un funzionario così come indicato al comma precedente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 32, quarto comma. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, il miglioramento e/o l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di immobili per uso esclusivo di propria abitazione del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 48, lettere *f*), *m*) e aggiunta lettera *z*):

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari, o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*);

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 50. — La Cassa può anche effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 51, comma terzo. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 52. — La scadenza dei buoni ordinari del Tesoro e delle cedole di cui alla lettera *m*) dell'art. 48 non dovrà essere superiore a dodici mesi.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53, ultimo comma. — I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa almeno contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio del periodo di ammortamento fino all'estinzione dell'operazione.

Art. 54, primo comma. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 25.

Art. 55. — Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 25.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 25.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 58, lettera *e*):

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, rilasciare accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50. Gli

impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

Art. 59. — La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria, tesoreria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonché i servizi di esattoria, di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

(1020)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 settembre 1981.

Valore e caratteristiche di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1981, fra l'altro, di due francobolli appartenenti alla suddetta serie, aventi come soggetti un'opera di Carlo Carrà e un'opera di Giuseppe Ugonia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1527 del 15 settembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli, nel valore unico da L. 200, appartenenti alla serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano », aventi come soggetti un'opera di Carlo Carrà e un'opera di Giuseppe Ugonia.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colori: per il francobollo dedicato a Carlo Carrà, tre colori offset e uno calcografico; per il francobollo dedicato a Giuseppe Ugonia, due colori offset e uno calcografico; foglio: venticinque esemplari.

Le vignette dei francobolli riproducono rispettivamente le seguenti opere:

« Fondamenta nuove », dipinto ad olio di Carlo Carrà; nella cornice, in alto, è riportata la leggenda « CARLO CARRÀ 1881-1966 »;

« Sera di festa », litografia realizzata da Giuseppe Ugonia: nella cornice, in alto, è riportata la leggenda « GIUSEPPE UGONIA 1881-1944 ».

Completano i due francobolli la leggenda « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1982
Registro n. 4 Poste, foglio n. 356

(982)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 novembre 1981.

Attribuzione alla regione Lazio della somma di lire 861.149.000, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto, in particolare, l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale è approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, reg. n. 1 Bilancio, foglio n. 289, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lazio la somma di L. 1.294.736.150, quale anticipo del 5% per il 1979;

Viste le dichiarazioni n. 1053 e n. 1208 del 5 giugno 1981, n. 1227 del 17 giugno 1981, n. 1052 e n. 1228 del 19 giugno 1981, n. 1281 e n. 1280 del 9 luglio 1981, n. 1338, n. 1284 e n. 1336 del 22 luglio 1981, tutte rese dall'assessore competente della regione Lazio, con le quali si chiede l'erogazione degli importi di L. 27.540.860, di L. 71.017.960, di L. 182.778.600, di L. 78.567.540, di lire 121.143.360, di L. 96.040.120, di L. 99.981.230, di lire 60.431.740, di L. 83.091.360 e di L. 40.556.230, a valere sui fondi relativi all'anno 1979, per una somma complessiva di L. 861.149.000;

Considerato che l'importo complessivo trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1979;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio è assegnata la somma di lire 861.149.000, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 198

(1073)

DECRETO 20 novembre 1981.

Attribuzione alla regione Lazio della somma di lire 342.094.410, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 88/79, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto, in particolare, l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale è approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Lazio la somma di L. 1.294.736.150, quale anticipo del 5% per il 1979;

Viste le dichiarazioni n. 1639, n. 1421 e n. 1352 del 25 settembre 1981, rese dall'assessore competente della regione Lazio, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di lire 111.686.940, di lire 116.960.260 e di lire 113.447.210, relativamente all'anno 1979;

Considerato che l'importo globale richiesto con le predette dichiarazioni regionali, per L. 342.094.410, trova copertura nei fondi disponibili, relativi all'anno 1979;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio è assegnata la somma di lire 342.094.410, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'importo relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 197

(1077)

DECRETO 10 dicembre 1981.

Attribuzione alla regione Lazio della somma di lire 1.565.682.110, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato del 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto in particolare l'art. 113 della legge n. 88 del 1979, il quale dispone che le erogazioni di cui allo art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lazio la somma di L. 1.294.736.150, quale anticipo del 5% per il 1979;

Viste le dichiarazioni n. 1675, n. 1487, n. 1359, n. 1358, n. 1970 del 23 ottobre 1981, n. 2079 del 5 novembre 1981, nonché la dichiarazione n. 2165 del 18 novembre 1981, rese tutte dall'assessore competente della regione Lazio ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi rispettivamente di L. 61.222.170, di L. 65.754.030, di L. 38.885.500, di L. 11.934.000, di L. 8.000.000, di L. 692.773.340 e di lire 687.113.070, relativamente all'anno 1979;

Considerato che l'importo complessivo richiesto con le sopracitate dichiarazioni, ammonta a L. 1.565.682.110 e che trova copertura nei fondi disponibili a favore della regione medesima, relativi all'esercizio 1979, secondo programma;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio è assegnata la somma di lire 1.565.682.110, per le finalità espresse in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 199

(1075)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 dicembre 1981, n. **1006.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in titoli obbligazionari IRI del valore di L. 10.000.000, disposto a favore dalla sig.ra Cantini Elisabetta ved. Bardelstein a favore dei mutilatini di don Gnocchi con testamento olografo del 25 luglio 1976 pubblicato a rogito dottor Gianfranco Franchini, notaio in Milano, il 28 gennaio 1977, n. 63651 di repertorio, registrato a Milano il 1° febbraio 1977, al n. 01795 serie *D.*

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 177

DECRETO 15 dicembre 1981, n. **1007.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in buoni del Tesoro del valore nominale di L. 5.000.000, disposto dal signor Cairoli Franco con testamento olografo e codicillo del 5 aprile 1968, pubblicato a rogito dott. Enrico Bevilacqua, notaio in Milano, il 3 ottobre 1977, n. 15065/2.811 di repertorio, registrato a Milano il 12 ottobre 1977, al n. A/4-93799 71/M serie *F.*

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 176

DECRETO 15 dicembre 1981, n. **1008.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un lascito.

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, il lascito consistente nella nuda proprietà di beni immobili siti in Mestre (Venezia), per un valore di L. 43.725.000, disposto dal sig. Maldari Michele a favore dell'Associazione nazionale ciechi di Treviso, che si identifica con l'Associazione italiana dei ciechi come risulta dalla delibera 3 gennaio 1974, n. 41 del presidente dell'U.I.C., con testamento olografo 18 settembre 1972, pubblicato a rogito dott. Giovanni Candiani, notaio in Venezia, in data 29 novembre 1972, n. 43418 di repertorio, registrato a Venezia il 18 dicembre 1972 al n. 6969 vol. 27.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* **178**

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 379/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, che dispone, per il periodo dal 15 febbraio al 30 aprile 1982, alcune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 380/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer.

Regolamento (CEE) n. 381/82 della commissione, del 19 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 382/82 della commissione, del 19 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 383/82 della commissione, del 19 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 384/82 della commisione, del 17 febbraio 1982, recante terza modifica del regolamento (CEE) numero 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 385/82 della commissione, del 19 febbraio 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 376/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 48 *del* 20 *febbraio* 1982.

(45/C)

Regolamento (CEE) n. 386/82 della commissione, del 19 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1372/81 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 387/82 della commissione, del 19 febbraio 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 49 *del* 22 *febbraio* 1982.

(46/C)

Regolamento (CEE) n. 388/82 della commissione, del 22 febbraio 1982, che sospende la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari nell'Unione economica belgo-lussemburghese e in Danimarca.

Pubblicato nel n. L 50 *del* 22 *febbraio* 1982.

(47/C)

Regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone.

Regolamento (CEE) n. 390/82 della commissione, del 22 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 391/82 della commissione, del 22 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 392/82 della commissione, del 19 febbraio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco, della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune, originaria del Venezuela beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 393/82 della commissione, del 22 febbraio 1982, che modifica l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 394/82 della commissione, del 22 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 395/82 della commissione, del 22 febbraio 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 57 *del* 23 *febbraio* 1982.

(48/C)

Regolamento (CEE) n. 396/82 della commissione, del 22 febbraio 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 52 *del* 23 *febbraio* 1982.

(49/C)

Regolamento (CEE) n. 397/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 398/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 399/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 352/82 relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 400/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1981.

Regolamento (CEE) n. 401/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 402/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 403/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, relativo a talune misure transitorie concernenti la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari in seguito alla svalutazione dei tassi centrali del franco belga/franco lussemburghese e della corona danese.

Regolamento (CEE) n. 404/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 405/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 406/82 della commissione, del 23 febbraio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Pubblicati nel n. L 53 *del* 24 *febbraio* 1982.

(50/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 55 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Le modifiche apportate con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

Art. 2.

Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il n. 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*) nel termine di un mese dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera *e*); ».

La disposizione del presente articolo si applica a partire dai versamenti che devono essere eseguiti relativamente alle ritenute sui redditi maturati nel periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1981. Per il primo versamento da effettuare entro il termine stabilito dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, qualora il versamento stesso non sia inferiore al 95 per cento di quello dovuto e si provveda al versamento della differenza entro il mese successivo alla scadenza del predetto termine.

Art. 3.

L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato, da ultimo, dall'articolo 2, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è sostituito dal seguente:

« Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno e il 31 ottobre. ».

Art. 4.

(*Soppresso*)

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1121)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Cassano d'Adda

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982, n. 40122, è stato disposto il trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un fabbricato con annesse strisce di terreno censito nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Cassano d'Adda (Milano), al foglio n. 27, mappale n. 6, partita n. 108, via Alzaia Canale Muzza, piano terreno e primo piano, categoria A/5, classe I, vani 5, rendita catastale L. 520, tratteggiato in rosso nella planimetria scala 1 : 1000 in data 14 novembre 1981 dell'ufficio tecnico erariale di Milano, planimetria che fa parte integrante del presente decreto.

(1080)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Cardito

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 50.412.227 dovuto dal comune di Cardito è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1030)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Toscana, Marche, Veneto e nella provincia autonoma di Bolzano.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Decreto ministeriale 17 febbraio 1982, n. 306

Regione Toscana:

Arezzo: abbassamento della temperatura del 19 e 20 aprile 1981 in varie località del territorio dei comuni di Monte S. Savino, Civitella V. di Chiana, Bucine, Pergine Valdarno, Arezzo, Marciano, Lucignano, Foiano Della Chiana, Castiglion Fiorentino e Cortona.

Grosseto: grandinate del 27 e 28 maggio 1981, del 22 giugno 1981 e dell'11 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Pitigliano, Orbetello, Capalbio, Manciano, Magliano in Toscana e Grosseto.

Livorno: grandinate dell'11 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Collesalvetti e Bibbona.

Lucca: grandinate nella notte tra il 17 e 18 giugno 1981 in varie località del territorio dei comuni di Lucca e Capannori.

Pisa: grandinata dell'11 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Casciana Terme, Chianni, Fauglia, Lorenzana, Montecatini V.C., Orciano, Pisa, S. Giuliano Terme, S. Miniato, S. Luce, Terricciola e Vecchiano.

Siena: grandinate del 18 giugno 1981, 11 luglio 1981, 4 agosto 1981 e 1 e 4 settembre 1981 in varie località del territorio dei comuni di Buonconvento, S. Giovanni D'Asso, Trequanda, Gaiole in Chianti, Monteroni d'Arbia, Asciano, Cetona, Chianciano, Chiusi, Sarteano, Radicofani, Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza, Castelnuovo Berardenga, Siena, Montalcino, Radda in Chianti, Montepulciano e Murlo.

Decreto ministeriale 19 febbraio 1982, n. 330

Regione Marche:

Ascoli Piceno: nubifragio con grandine del 29 luglio 1981 e del 10 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Fermo, Porto San Giorgio, Porto S. Elpidio, S. Elpidio al Mare, Montalto Marche, Carassai, Ripatransone, Montegiorgio, Magliano di Tenna e Grottazolina.

Macerata: nevicate del 29 e 30 novembre 1980 nel territorio dei comuni di Camerino, Pievetorina, Pieve Bovigliana, Visso, Fiastra, Matelica, Sefro, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Gualdo e Tolentino;

grandinate del 17 e 20 giugno 1981 e dell'11 e 17 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Penna, San Giovanni, Gualdo e Sanatoglia, Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, S. Severino Marche, Macerata, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano e Ripe San Ginesio.

Pesaro: temporali con grandinate del 17 e 20 giugno 1981 in varie località del territorio dei comuni di Cagli, Cantiano, Pergola, San Lorenzo in Campo, Frontone e Urbania.

Decreto ministeriale 19 febbraio 1982, n. 331

Regione Veneto:

Vicenza: nubifragio del 18 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Roana, Rotzo e Lusiana.

Decreto ministeriale 19 febbraio 1982, n. 332

Provincia autonoma di Bolzano:

Bolzano: nevicata del 26 e 27 ottobre 1981 nell'intero territorio dei comuni di Appiano, Bronzolo, Caldaro, Cortaccia, Egna, Magrè, Montagna, Ora, Salorno e Termeno.

Le regioni e la provincia autonoma, sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(1041)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sette serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988 di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976 e alla legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1119)

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 e 1977/1987

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sei serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 e 1977/1987 di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 25 novembre 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 27 settembre 1976; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 4 agosto 1975, n. 394 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 marzo 1973, n. 69 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 12 agosto 1974, n. 371 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1976, n. 4 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 243 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 253 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976.

Il successivo giorno 20 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quinta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1120)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1092 Mod. 25/A D.P. — Data: 27 luglio 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico. — Intestazione: Colabella Nicolino nato a Bonefro (Campobasso) il 25 aprile 1944. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(685)

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1438 Mod. 25/A D.P. — Data: 22 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico. — Intestazione: De Vennera Clorinda, ved. Saletnich, nata a Crotone il 10 giugno 1905. — Titolo del debito pubblico: nominativo: 1. — Capitale L. 65.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(871)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Alzano Lombardo, Corte de' Frati, Cazzano S. Andrea, Bormio, Faloppio e Buguggiate.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 23 dicembre 1981, n. 13448: comune di Alzano Lombardo (Bergamo) (piano adottato in revisione generale di quello vigente con deliberazioni consiliari 3 giugno 1980, numeri 34-*bis*, 39-*bis* e 43 al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 23 giugno 1981; numeri 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70);

deliberazione 23 dicembre 1981, n. 13449: comune di Corte de' Frati (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 31 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 1° agosto 1980, n. 38/2);

deliberazione 23 dicembre 1981, n. 13450: comune di Cazzano S. Andrea (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 9 febbraio 1980, n. 6 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 31 ottobre 1980, n. 20);

deliberazione 23 dicembre 1981, n. 13452: comune di Bormio (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 marzo 1978, n. 665 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 novembre 1979, n. 186);

deliberazione 23 dicembre 1981, n. 13453: comune di Faloppio (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 dicembre 1978, n. 34 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 3 dicembre 1979, n. 49);

deliberazione 23 dicembre 1981, n. 454: comune di Buguggiate (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 8 febbraio 1989, n. 12 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 56).

(980)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Casaloldo e S. Giuliano Milanese

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 23 dicembre 1981, n. 13459: comune di Casaloldo (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 marzo 1981, n. 29);

deliberazione 23 dicembre 1981, n. 13461: comune di S. Giuliano Milanese (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 5 marzo 1980, n. 64).

(1005)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 18 febbraio 1982, il decreto prefettizio 15 luglio 1928, n. 11419/8993, con il quale il cognome del signor Francesco Gombač, nato a Trieste il 10 settembre 1900, venne ridotto nella forma italiana di Gombacci a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione al figlio Ervino, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 11 novembre 1981, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del citato Ervino il cui cognome è restituito nella forma originaria di « Gombač ».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome Gombacci assunto dalla moglie Roici Edda nata a S. Dorligo della Valle il giorno 8 febbraio 1939 ed i figli Igor e Davorin.

Il commissario straordinario di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio.

(1042)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di patologia generale III posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di fisiologia umana IV . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso biennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottondicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e nucleari:

istituto di genetica . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per la seconda cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e nucleari:

istituto di mineralogia . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chimica seconda . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1095)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesi e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(151/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 60 del 3 marzo 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ente ospedaliero « S. Carlo Borromeo » - Ospedale generale provinciale: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820630)